



00198 Roma - Via Aniene, 14
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48
mefop@mefop.it
mefospa@pec.it
www.mefop.it

Risposta Mefop alla consultazione della Covip

Schema delle modifiche ed integrazioni al "Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all'attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio", di cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio 2010



Mefop
Tel. 06.48.07.35.30
Email. mefop@mefop.it

Considerazioni Mefop

Mefop esprime il proprio apprezzamento per l'attività svolta dall'Autorità di vigilanza di revisione complessiva del Regolamento oggetto della presente consultazione.

Si evidenziano, di seguito alcune considerazioni ed elementi di riflessione puntuali.

Con riferimento alle procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività (cfr. artt. 4, comma 1 e 13, comma 1) appare opportuno allineare il termine di 90 giorni al diverso termine di 60 giorni, indicato dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 252/05.

Conseguentemente può essere opportuno valutare se ricondurre allo stesso termine anche le procedure di approvazione (artt. 7, 16, 22, 24, 29) e le ulteriori procedure di autorizzazione (art. 32-ter in materia di autorizzazione all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice, art. 40, comma 4, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera) per le quali la normativa primaria non prescrive specifici termini.

Art. 3. *Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005*

Al comma 2, lett. d) si legge:

*“estratto del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al legale rappresentante, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi e supplenti del collegio dei sindaci, nonché al **direttore generale responsabile del fondo** ove già nominato, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza”*

Al comma 2, lett. e), n. 7 si legge:

*“**indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo anche con riferimento all'implementazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005”***

Dal combinato disposto delle sopra citate disposizioni, emerge che il Direttore e le funzioni fondamentali possano non essere presenti in sede di istanza di autorizzazione.

Mentre il Direttore deve essere comunque nominato prima dell'avvio della raccolta delle adesioni (cfr. art. 4, comma 8), le funzioni fondamentali possono essere individuate in un secondo momento. Può essere opportuno precisare che il termine per l'istituzione di dette funzioni sia da individuare entro 12 mesi dalla costituzione degli organi elettivi.

Art. 3-bis. *Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa per i fondi costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252 del 2005*

Al comma 2, lett. a) si legge:

“copia del regolamento del fondo pensione, redatto tenendo conto degli Schemi adottati dalla COVIP, ~~e completo dell'Allegato contenente disposizioni in materia di Responsabile~~, ed estratto del verbale dell'organo di amministrazione dell'ente istitutore che lo ha approvato”

Nel registrare la mancata indicazione del Direttore, si chiede conferma se, ad avviso di codesta rispettabile Commissione, in questo specifico tipo di fondo pensione tale figura possa mancare ovvero debba comunque essere indicata nel Direttore della Cassa previdenziale o in altro dirigente. In tale eventualità si chiede di precisare se si ritiene che detta figura debba possedere i requisiti di professionalità che saranno previsti dalla normativa. Si registra inoltre la mancata menzione delle funzioni fondamentali.

Art. 4. Procedura di autorizzazione

Al comma 8 si legge:

*“Prima dell’avvio della raccolta delle adesioni il fondo ovvero l’ente istitutore provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del ~~29 maggio 2008~~ 25 maggio 2016 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, estratto del verbale della riunione dell’organo di amministrazione competente nella quale sono state verificate in capo al **responsabile direttore generale** del fondo la sussistenza dei requisiti e l’assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l’assunzione dell’incarico”.*

Ci si interroga se occorra procedere analogamente anche per le funzioni fondamentali o se piuttosto per queste ultime si possa procedere anche in un secondo momento. Se così fosse quale sarebbe il termine per l’adempimento? Tale termine andrebbe indicato nel piano iniziale di attività?

SEZIONE III Affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell’impresa promotrice

Art. 32-bis Istanza di autorizzazione

Al comma 1 si legge:

“Ai fini dell’autorizzazione all’affidamento di una funzione fondamentale alla stessa singola persona o unità organizzativa che svolga una funzione fondamentale simile nell’impresa promotrice, i fondi pensione preesistenti, aziendali o di gruppo, dotati di soggettività giuridica trasmettono alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP a mezzo di posta elettronica certificata”.

Potrebbe essere utile precisare, anche solo nella relazione di accompagnamento al Regolamento, che l’eventuale assegnazione della funzione fondamentale ad un soggetto inquadrato nell’organizzazione dell’impresa promotrice, ma che per essa non svolga funzione simile, non necessita di autorizzazione Covip.

Potrebbe altresì essere opportuno chiarire che la fattispecie può riguardare anche fondi non preesistenti, eventualmente espungendo dal testo la parola “preesistenti”.

Da ultimo si rileva l’opportunità di precisare, eventualmente nella relazione di accompagnamento al Regolamento, che i fondi interaziendali rivolti a un raggruppamento di imprese si collocano fuori dall’ambito di applicazione della norma in commento, richiamando la nozione di raggruppamento indirettamente desumibile dalla Circolare Covip del 17 gennaio 2008.

Al comma 3, lett. b) si legge:

“dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’impresa promotrice, con la quale è manifesta la disponibilità dell’impresa promotrice a svolgere, tramite i soggetti o unità

organizzative della stessa a ciò competenti, la funzione fondamentale per conto del fondo pensione”

Valutare se indicare espressamente che la dichiarazione possa essere sottoscritta da persona dotata del potere di firma, in alternativa al legale rappresentante

Alla lett. c) si legge:

“dichiarazione a firma del soggetto dell’impresa promotrice, ovvero del responsabile dell’unità organizzativa, a cui si intende affidare la funzione fondamentale, con la quale lo stesso dichiara di essere consapevole di essere assoggettato, in ragione dell’incarico affidatogli dal fondo pensione, alla vigilanza della COVIP e si impegna a:

- 1) svolgere l’incarico affidato in conformità al decreto n. 252 del 2005 e unicamente nell’interesse del fondo pensione e dei suoi iscritti e beneficiari;*
- 2) effettuare le comunicazioni previste dal decreto n. 252 del 2005;*
- 3) effettuare, ove ne ricorrano le condizioni, le segnalazioni alla COVIP di cui all’art. 5-bis, comma 5, del decreto n. 252 del 2005”*

Si suggerisce di sopprimere il n. 2 atteso che non risulterebbero specifici oneri di comunicazione diversi da quelli di cui al successivo n. 3.

Art. 32-ter Procedura di autorizzazione

Al comma 1 si legge:

“La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui all’art. 32-bis, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all’affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell’impresa promotrice”.

Oltre alla già accennata valutazione sulla riduzione del termine, si suggerisce di prevedere una forma di autorizzazione per silenzio assenso.

Art. 33. Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti

Si suggerisce di valutare l’opportunità di dare indicazioni circa le operazioni, avvenute di frequente, di trasferimento collettivo, che sostanzialmente equivalgono a operazioni di aggregazione.

Si può inoltre valutare se disciplinare in dettaglio le operazioni di scioglimento e liquidazione dei fondi pensione.

Può inoltre essere opportuno precisare che, nelle operazioni di fusione tra fondi negoziali e preesistenti, il fondo preesistente possa incorporare un fondo di nuova istituzione mantenendo la caratteristica di preesistente, così superando gli orientamenti interpretativi del 26 gennaio 2001 in materia di area dei destinatari dei fondi preesistenti, eventualmente limitando tale superamento ai soli fondi dotati di soggettività giuridica, a contribuzione definita e che rispettino le regole Covip in materia di adesione e trasparenza, per ragioni dimensionali (attualmente fondi con almeno 5000 aderenti, in prospettiva 1000) o per scelta volontaria.

Art. 39-bis Autorizzazione al trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro

Al comma 2, lett. d) si legge:

“se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato”.

L’inciso “se del caso” sembra alludere a fattispecie nelle quali non occorra dare questa indicazione. Può essere opportuno indicare espressamente in quali specifici casi non sia necessario indicare i nomi degli Stati interessati.

Art. 41. Comunicazioni relative all’attività transfrontaliera

Al comma 3 si segnala un refuso nell’elencazione delle lettere.

Alla lettera q-bis) si legge:

“separatezza amministrativa e contabile delle attività e passività corrispondenti all’operatività svolte sul territorio dello Stato rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio”.

La normativa nazionale e comunitaria non sembra prescrivere la separatezza amministrativa e contabile. Nel caso si ritenga comunque di richiederla, occorrerebbe valutare l’adozione di specifiche istruzioni in merito alla redazione del bilancio.